



REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE,
SERVIZI E LAVORI
IN ECONOMIA
DELLA SOCIETA’ JESOLO PATRIMONIO S.R.L.

Ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, aggiornato con il D.L. 18/04/2019 n.32 e alla L. 14/06/2019 n.55 di conversione della L. 03/05/2019 n.37.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le attività semplificate seguite dalla Società JESOLO PATRIMONIO Srl per le procedure di affidamento, per forniture, servizi e lavori, di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.36, del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato "Codice"), così come modificato dal D.L. 32/2019 e dalla L. 55/2019, nonché delle indicazioni fornite dall'ANAC.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Per quanto riguarda la Società Jesolo Patrimonio, concessionaria dei servizi di manutenzione del demanio e patrimonio comunale, del cimitero, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture sull'arenile, a cui sono state trasferite tutte le maestranze del Comune di Jesolo addette ai servizi operativi che l'Ente Pubblico gestiva direttamente, l'esecuzione dei lavori in economia e le conseguenti modalità di approvvigionamento sono il sistema più snello ed efficace per far fronte ai servizi concessi con prontezza, economicità e miglior utilizzo della manodopera dell'azienda; nonché il sistema più efficiente ed economico per garantire il mantenimento, la conservazione e il miglioramento del patrimonio oggetto della concessione.

ART. 02 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti delle previsioni approvate nel budget annuale della Società con le modalità di cui ai successivi articoli.

E' espressamente vietato frazionare artificiosamente un intervento che possa considerarsi unitario allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento o di sottrarsi al ricorso all'appalto.

Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dallo strumento programmatico della Società per singoli servizi.

ART. 03 - PRINCIPI COMUNI

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
- 2) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della società, salvo diversa delega definita dall'Amministratore Unico della stessa a soggetti diversi, per casi particolari o per assenza del Direttore.
- 3) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
- 4) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 5) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti affidatari (art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice), nonché degli invitati a presentare offerta (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

ART. 04 - AFFIDAMENTI DIRETTI

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006, in ordine all'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro si può procedere tramite affidamento diretto. In tale caso per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti o di strumenti di e-procurement.
- 2) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compresi i servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, previa consultazione informale di due o più operatori economici, ove disponibili, o per i lavori in amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
- 3) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro per lavori ed alle soglie comunitarie per servizi e forniture, può avvenire tramite affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi per i lavori e di cinque preventivi per servizi e forniture, nel rispetto della rotazione degli inviti.
- 4) I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del Responsabile Unico del Procedimento, fatto salvo per l'acquisto ed il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui ai punti 1) o 2).
- 5) Le soglie di cui al presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 6) Nel rispetto dei principi di cui all'art. 03 comma 3 del presente Regolamento, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Sistema telematico attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 - Albo Fornitori e Professionisti predisposto dalla società e presente sul sito, procedendo al sorteggio automatico dei fornitori da interpellare;
 - L'Albo in formato aperto formato/aggiornato previa pubblicazione di apposito avviso, dovrà indicare, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
 - Avviso per Manifestazione d'interesse preliminare, procedendo all'individuazione del fornitore. Le candidature dovranno ritenersi valide esclusivamente per l'affidamento oggetto della manifestazione di interesse.
- 7) L'affidamento in via eccezionale al contraente uscente deve essere motivato in ordine al carattere di continuità, accessibilità, disponibilità, completezza, esclusività e/o infungibilità della prestazione da altro fornire.
 - 8) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
 - 9) Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 32 comma 2 del Codice, riguardo agli affidamenti non superiori a 40.000,00 euro per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si procedere a una determina del Responsabile del Procedimento, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
 - 10) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 05 - PROCEDURE NEGOZiate

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro può essere disposto tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi inferiore a 350.000,00 euro, e previa consultazione di quindici operatori economici per importi inferiori a 1.000.000,00 euro.
- 2) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 3) Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente alle modalità previste dall'art. 04 comma 5.
- 4) La procedura prende l'avvio con la determina dell'Amministratore Unico della società che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 5) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 06 - PROCEDURE ORDINARIE

- 1) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie, avvalendosi di Centrali di Committenza o soggetti aggregatori qualificati.

ART. 07 - STIPULA DEL CONTRATTO

- 1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero tramite scrittura privata. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata.
- 2) Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene di norma mediante scrittura privata; per motivate ragioni da indicare espressamente nella determinazione a contrarre, la stipula può avvenire con atto pubblico notarile informatico.

ART. 08 - VARIAZIONE IMPORTI SOGLIE COMUNITARIE

Gli importi delle soglie comunitarie sono soggetti a revisione periodica ad opera della Commissione Europea e pertanto ogni futura variazione delle stesse si deve intendere automaticamente acquisita al presente Regolamento.

ART. 09 - CAMPIONI

- 1) Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
- 2) Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
- 3) Previa formale contestazione dell'inadempimento, la Società ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dalla Società stessa, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.

ART. 10 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per qualità e quantità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi e ne viene disposto il pagamento previo visto del Responsabile del Procedimento.

Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, sono sottoposti invece rispettivamente ad attestazione di regolare fornitura/esecuzione, di norma entro venti giorni dall'ultimazione. Nel caso di forniture e i servizi continuativi il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso al momento del saldo finale ovvero come diversamente stabilito dal foglio Condizioni/Capitolato d'onori.

ART. 11 – PAGAMENTO DELLE SPESE

Il pagamento avviene di norma entro la fine del mese in cui scadono i 60 (sessanta) giorni (o termine diverso stabilito dalla lettera di invito o dal foglio condizioni) dalla verifica di cui all'art. 10 o dall'emissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione o dalla data di ricevimento della fattura, se successiva a quella del visto/collaudo/CRE.

ART. 12 – ALIENAZIONE DI BENI MOBILI

La Società procede all'alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso sulla base di apposito verbale, approvato dall'Amministratore Unico, dal quale risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia possibile o vantaggiosa la trasformazione o il loro adeguamento tecnologico. Effettuata una apposita stima dei beni la vendita avviene a mezzo apposita asta pubblica preceduta da un avviso pubblicato sul sito web della Società ed all'Albo Pretorio del Comune di Jesolo.

I beni mobili di cui sia andata deserta la gara o il cui modico valore sconsigli l'uso dell'asta pubblica, inferiore a euro 500,00, possono essere ceduti a trattativa privata.

Per i beni mobili quali, ad es. auto, veicoli, macchinari, attrezzature, impianti è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto del nuovo.

La cessione, se non è obbligatoria altra forma, può essere perfezionata con il verbale di consegna.

Di norma le spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri restano a carico del ricevente.

ART. 13 – GARANZIE

Le cauzioni a garanzia della sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico, garanzie provvisorie, sono le seguenti:

- per contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la società non ritiene opportuno richiedere garanzie provvisorie;
- per contratti di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro, la garanzia provvisoria è fissata nel 2% dell'importo posto a base di gara.

Le cauzioni a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, garanzia definitiva, sono le seguenti:

- per contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la società non ritiene opportuno richiedere garanzie definitive, visto il modesto importo dell'affidamento;
- per contratti di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro, la cauzione definitiva, così come le ulteriori garanzie assicurative, sono definite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico della Società ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Società stessa.